

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Presidenza

e

ENDAS Abruzzo APS

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSA

- A norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28.08.2000 e dell'art. 224 bis del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada), ed in applicazione della legge 11.06.2004 N. 145 e dell'art. 73 comma 5/bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D. L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge N. 49 del 21.02.2006, nonché degli artt. 186 e 187 del codice della strada, come modificati con legge n. 120/2010, il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica, a seconda dei casi, possono applicare, su richiesta dell'imputato ovvero di ufficio se non vi è opposizione dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6° del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1° del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

CONSIDERATO

Che l'Ente intende promuovere l'applicazione delle norme sopra citate, avendo assunto apposita deliberazione dell'organo esecutivo in data 22.05.2014 al n. 46;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Angelo Mariano Bozza, giusta delega di cui in premessa

E

L'ENDAS Abruzzo APS, con sede legale in Pescara (PE) alla Via Luigi Cadorna n. 41, cap 65123, e sede operativa in Pescara (PE) alla Via Benedetto Croce n. 224, cap 65126, cod. fis. 93004720665, pec endasabruzzo@pec.it, mail abruzzo@endas.it, recapito telefonico 085 9117050, nella persona del legale rappresentante dott. Simone D'Angelo, di seguito Ente

Art. 1 Attività da svolgere

L'ENDAS Abruzzo APS si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate, affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa. L'Amministrazione specifica che la predetta attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la professionalità o le attitudini del soggetto:

- a) prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, beni del demanio e del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- b) prestazioni di lavoro nei confronti di persone diversamente abili, anziani e persone in situazione di disagio;
- c) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione per la custodia di musei e gallerie;
- d) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Il numero massimo annuo di condannati che l'Ente si impegna ad accogliere è di 2 unità. Tale numero potrà essere superato, previo nulla osta dello stesso Ente.

Art.2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3 Coordinatori delle prestazioni

L'Amministrazione che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001, nel Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il predetto Dirigente individua tra gli assistenti sociali dell'ente - Area Inclusione Sociale colui che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, avrà il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi dovrà mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, dovrà segnalare eventuali inadempienze e, in generale, dovrà seguire il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione ed eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 commi 2 e ss. del citato D.Lgs.

L'Amministrazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni per malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

L'Ente, pertanto, si impegna ad estendere le coperture assicurative di cui sopra a favore dei lavoratori di pubblica utilità.

Art. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del D. Lgs. 274/2000.

Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto del condannato.

Art. 8
Durata dell'accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla firma della presente ed è rinnovabile.

Art. 9
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo eventuali responsabilità a termine di legge delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

Art. 10

Relazione sull'applicazione della convenzione

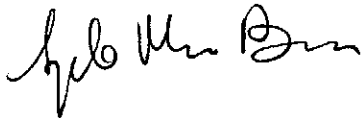
Il Settore Risorse Umane predisporrà annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività espletate ai sensi della presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa:

- al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia civile e di comunità -Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova – Ufficio primo;
- alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto Ministeriale citato in premessa;
- all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pescara;
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Pescara, 15 marzo 2023

Il Presidente del Tribunale
dott. Angelo Mariano Bozza



Per ENDAS Abruzzo APS
dott. Simone D'Angelo

ENDAS ABRUZZO
Via Luigi Cadorna, 41 - 65123 Pescara (PE)
C.F. 95004720665

